

15/4/2021



Unione Province d'Italia



UPI

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 -

A.S 2144

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Roma, 9 aprile 2021

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente

Articolo 30 bis

(Disciplina in materia di società partecipate)

- 1. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle annualità 2020 e 2021 e ai relativi risultati finanziari ed economici in esse conseguiti.**
- 2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano per l'anno 2021.**
- 3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro"**
- 4. All'articolo 24, comma 5 bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".**

MOTIVAZIONE:

La proposta di cui al comma 1 si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle società partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale onere sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house.

Le norme sin d'ora emanate contengono una serie di misure che non sono applicabili alle società pubbliche che hanno nel TUSP la loro disciplina speciale (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) e che sono incentrate essenzialmente. Si pensi, ad esempio, all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come sostituito, dal 1 gennaio 2021, dall'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - legge di bilancio 2021 - che attiene alla situazione giuridica del bilancio delle società in perdita (evitandone sostanzialmente, l'obbligatoria ricapitalizzazione e/o scioglimento per effetto delle perdite 2020) ma

non interviene in alcun modo a neutralizzare gli effetti dell'articolo 21 del d. lgs. n. 175/2016. 1 La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid 19, stabilendo che almeno il 2020 e il 2021 non rilevino nel calcolo del triennio previsto dall'articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l'obbligo fissato dall'articolo 6 comma 2 del medesimo Testo Unico.

La modifica di cui al comma 2 è necessaria alla luce della situazione venutasi a creare a causa dell'emergenza Covid-19 che sta trascinando numerose società pubbliche in una crisi economica e finanziaria. Pur essendo di natura esogena e non prevedibile, tale crisi non esonererebbe le amministrazioni dagli adempimenti ordinari annuali del TUSP inerenti il piano di razionalizzazione ed i relativi vincoli per la sua attuazione. Considerato inoltre, che la crisi di liquidità ha toccato tutti i comparti e le difficoltà che gli enti incontrerebbero nell'attuazione delle dismissioni societarie - solo ed esclusivamente in attuazione di precetti normativi stringenti - si propone la sospensione dell'applicazione, per il 2021, dei vincoli alla dismissione e della redazione e trasmissione del Piano annuale ai soggetti di cui al TUSP. Gli enti potranno comunque compiere le operazioni che riterranno necessarie per la salvaguardia delle società con una modalità in linea con la situazione locale, senza le misure sanzionatorie.

La proposta di cui al comma 3 è necessaria al fine di consentire agli enti locali l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio - fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società - utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situazioni societarie particolari e complesse, sostituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 mln di euro, attualmente previsto nel TUSP.

La proposta di cui al comma 4 prevede di posticipare il termine previsto dall'articolo 24 comma 5 bis del TUSP, per la dismissione delle società con bilancio in utile ed oggetto di revisione straordinaria, dal 2021 al 2023. Ciò in quanto l'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid-19, avrà sicuramente ripercussioni negative non solo sull'esercizio 2020, ma anche su quelli successivi, pregiudicando il valore delle quote societarie rispetto alle quali i soci pubblici hanno previsto di procedere all'alienazione.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELLE PROVINCE

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

“11-bis. All’articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole “a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009” sono sostituite con le parole “con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.

MOTIVAZIONE;

La proposta normativa supera la disparità di trattamento tra le Province e i Comuni e le Città metropolitane relativamente alle possibilità di reclutamento di personale a tempo determinato e con rapporto di lavoro flessibile.



FLESSIBILITA' DI BILANCIO-AVANZI

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

Articolo 30 bis.

(Flessibilità nell'impiego dell'avanzo di amministrazione)

1. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

2. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole "agli esercizi finanziari 2020 e 2021" e l'anno "2019" con "2020.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a garantire una maggiore flessibilità dell'utilizzo degli avanzi per l'anno 2021.

Il comma 1, per gli enti in disavanzo prevede la possibilità di utilizzo dell'avanzo vincolato per investimenti in deroga ai limiti di utilizzo.

Con il comma 2 si propone di estendere al 2021 il libero utilizzo degli avanzi liberi, a sostegno degli equilibri di parte corrente, come già disposto per il 2020 dall'art. 109 co.2 del dl 18/2020.



PROROGA TERMINI RENDICONTO

Art. 30.


(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

All'articolo 30, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-bis. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1° maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

MOTIVAZIONE:

Con il comma 6-bis, è differito di un mese il termine per l'adozione del rendiconto 2020 degli enti locali (dal 30 aprile al 31 maggio 2021), in considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica tuttora in corso. Le procedure previste in caso di inadempienza alla deliberazione del rendiconto, eventualmente attivate prima della data di entrata in vigore della norma (la legge di conversione del decreto) sono interrotte e non producono effetti (secondo periodo).



STRUTTURA DI MONITORAGGIO

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

Art. 30 bis

(Struttura di monitoraggio regionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei sostegni finanziari riferiti alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in tempi certi e accelerati, è istituita presso ogni Regione una struttura di monitoraggio costituita da rappresentanti della Regione, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni. La costituzione e il funzionamento della struttura sono disciplinati con apposito Decreto del Presidente della Regione da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

MOTIVAZIONE

Al fine di garantire tempi certi e di procedere ad una accelerazione dei procedimenti di erogazione dei sostegni finanziari si prevede, in ogni Regione, una struttura snella e operativa di monitoraggio costituita da rappresentanti della Regione e degli enti locali che individuino eventuali criticità e tempi di attraversamento anomali nei procedimenti tecnico – amministrativi, segnalando il problema insorto e proponendone con immediatezza le modalità di risoluzione di concerto con l'ente o gli enti pubblici competenti.



UTILIZZO RISORSE FONDO COVID PER INVESTIMENTI

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

comma 11.bis: “Al comma 3, art. 106, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole “dell’andamento delle spese” sono aggiunte le seguenti: “anche di investimento”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento va a modificare la norma che disciplina l'utilizzo il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali messo a disposizione di Regioni, Province Comuni e Città Metropolitane, per far fronte all'emergenza Covid e alle minori entrate/maggiori spese connesse



PROROGA TERMINI FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 859 le parole "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";
- b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;
- c) al comma 868 le parole "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prorogare al 2020 il termine di avvio degli obblighi di accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali.

Si ricorda che i correlati inadempimenti sono rilevabili attraverso le informazioni registrate nella PCC (piattaforma crediti commerciali) i cui contenuti peraltro non risultano ancora perfettamente allineati rispetto alle informazioni in possesso degli enti



FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

Articolo 30-bis.

Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. All'articolo 107-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole "e del 2021".
3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.

MOTIVAZIONE:

L'emendamento è finalizzato a mantenere inalterata nel 2021 la modalità di calcolo dell'accantonamento in bilancio del FCDE come nel 2020, nonché di ridurre, in via eccezionale, fino al limite dell'80% l'accantonamento FCDE 2021 in fase di previsione e gestione.

MISURE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' PER LE POLIZIE LOCALI

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

“11-bis. All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, dopo le parole “soccorso pubblico” aggiungere le parole “e il personale di polizia locale”.

MOTIVAZIONE:

Il Decreto-Legge del 13 marzo 30/2021 ha introdotto misure a sostegno della genitorialità per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, non prevedendo tra i soggetti beneficiari gli agenti di polizia locale, che da mesi sono impegnati in prima linea nei controlli sull'applicazione delle restrizioni anti Covid, chiamati dalle prefetture ad affiancare le forze dell'ordine. Considerato che la misura ha lo scopo di sostenere i lavoratori impegnati in attività indifferibili legate all'emergenza sanitaria, occorre prevedere che queste misure siano estese ai corpi di polizia locale.



RECUPERO COMPETENZE SCOLASTICHE


Art. 31.

(Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19)

Al comma 6, dopo le parole “anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza degli interventi e nel rispetto della normativa vigente,” aggiungere le parole “degli enti locali, nonché”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prevedere, da parte delle istituzioni scolastiche, il necessario coinvolgimento degli enti locali proprietari degli edifici scolastici e titolari dei servizi di supporto alla scuola e di assistenza scolastica



Unione Province d'Italia



UPI

Audizione Commissioni Riunite Bilancio e Finanze Senato

**Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19 - A.S 2144**

Roma, 7 aprile 2021

The stamp is circular and contains the text "PRESIDENZA DEL SENATO" around the perimeter. A handwritten signature is written across the center of the stamp. To the right of the stamp, the number "1" is printed.

1. Premessa. Un provvedimento necessario

Il Disegno di Legge A.S. 2144 di conversione in legge del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, cosiddetto "Sostegni" è un ulteriore strumento definito dal Governo per mitigare l'impatto sulle imprese e sui cittadini delle misure restrittive necessarie alla limitazione del contagio da Covid19 e per definire ulteriori interventi di natura sanitaria.


Il Decreto-Legge è stato interamente finanziato attraverso uno scostamento di bilancio pari a 32 miliardi, autorizzato dal Parlamento lo scorso 20 gennaio: si tratta di risorse ingenti per sostenere l'economia, di cui però al momento non è possibile accertare se sufficienti a garantire le misure di sostegno rispetto al perdurare della crisi.

Accogliamo pertanto positivamente l'impegno del Governo ad assicurare nuovi sostegni, qualora si rilevasse necessario un intervento aggiuntivo, attraverso una ulteriore manovra di scostamento di bilancio, per assicurare ancora le misure che si rendessero necessarie.

In questo contesto rimarchiamo la necessità di procedere ad una accelerazione dei procedimenti di erogazione dei sostegni finanziari anche prevedendo **una struttura "snella e operativa" di monitoraggio costituita da rappresentanti della Regione e degli enti locali che individuino eventuali criticità** e tempi di attraversamento anomali nei procedimenti tecnico – amministrativi, segnalando il problema insorto e **proponendone con immediatezza le modalità di risoluzione** di concerto con l'ente o gli enti pubblici competenti.

Occorre inoltre, sempre allo scopo di dare risposte immediate a cittadini ed imprese, definire procedure snelle in ordine alla verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni e ai benefici economici, anche valorizzando eventuali momenti di **controllo e dichiarazioni ex- post**.

Da ultimo ribadiamo che le misure previste dal Disegno di Legge in oggetto **devono essere riferibili a tutti gli enti locali, Comuni, Province e Città metropolitane**.



2. ANALISI DEL PROVVEDIMENTO: LE MISURE PREVISTE PER LE PROVINCE E LE MODIFICHE NECESSARIE.

Il Titolo IV del disegno di Legge contiene misure per assicurare le funzioni degli Enti territoriali, rispetto alle quali poniamo all'attenzione del Parlamento le seguenti riflessioni e proposte.

1. IL RIFINANZIAMENTO DEL "FONDONE COVID" E L'IMPIEGO DEI FONDI ANCHE NEL 2022

L'articolo 23 del Disegno di Legge prevede il rifinanziamento del cosiddetto "Fondone Covid" per Province, Comuni e Città metropolitane. Infatti, come appurato nel tavolo tecnico istituito presso il MEF per monitorare l'impatto della crisi dell'emergenza sulla tenuta dei bilanci degli Enti locali, **considerato il perdurare della crisi sanitaria e la condizione di incertezza rispetto alle entrate tributarie**, il Governo ha previsto nel DDL lo **stanziamento di risorse aggiuntive a quelle già stanziate per il 2021**.

Si tratta di fondi che integrano quelli già previsti dalla Legge di Bilancio 2021, ed in particolare **100 milioni aggiunti ai 50 milioni già previsti per le Province e Città metropolitane; 900 milioni aggiunti ai 450 milioni già previsti per i Comuni**.

Pur esprimendo soddisfazione per questo impegno, sottolineiamo che **resta comunque necessaria la vigilanza sull'andamento delle entrate tributarie per Province e Città metropolitane** poiché il 90% delle entrate proprie di questi enti si riferisce a RCAuto e IPT, imposte correlate con il mercato dei veicoli, comparto che sta soffrendo particolarmente gli effetti della crisi.

Quanto ai fondi, affinché sia possibile assicurarne il pieno utilizzo, **si chiede di garantire la possibilità di impiego delle risorse previste per il 2021 anche nell'anno 2022, come d'altronde già previsto per i fondi 2020**.

Si propone inoltre, rispetto alle possibili economie che si potrebbero determinare sul fondo del 2020 risultanti dal certificato da presentare entro maggio, **di introdurre la possibilità di utilizzo di tali economie per spese di investimento comunque collegate alla situazione emergenziale** anche di carattere socio-economico (manutenzione straordinaria scuole, immobili destinati a servizi sociali e di assistenza, rilascio certificati, comunque collegati con il cittadino, informatizzazione e digitalizzazione, manutenzione strade collegate con ospedali, ambulatori, centri Covid, ecc.). Ovvero **per finanziare eventuali assunzioni a tempo determinato** che si rendano

necessarie per l'emergenza sanitaria, **da effettuare in deroga sia in termini di spesa, sia in termini numerici.**

2. IL RISTORO DELLE MANCATE ENTRATE DA CANONE UNICO ANCHE PER LE PROVINCE

L'art. 30 "Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga," prevede all'art. 9 ter, comma 6, **la copertura finanziaria delle minori entrate per il canone unico patrimoniale sostitutivo della TOSAP.** Si tratta di una misura indirizzata a dare sostegno alle attività produttive che conferma l'esenzione da tributi connessi all'occupazione di suolo pubblico, nello specifico il "nuovo Canone unico", che il decreto prevede **fino al 30 giugno 2021.**

A tale proposito, condividendo la necessità di venire incontro alle esigenze degli operatori economici in questa gravissima congiuntura, è necessario rimarcare come tale esenzione debba essere accompagnata da ristori che **vadano a coprire il mancato incasso anche per le Province, e non solo per i Comuni, finora unici destinatari specifici** -come già nel 2020- di fondi *ad hoc*: rispetto alla proroga previgente (fino al 31 marzo 2021) lo stanziamento a copertura per i Comuni è passato da 85 a 165 milioni, ma nulla è previsto per il mancato incasso del canone unico di Province e Città metropolitane.

3. RIAPERTURE SCUOLE: IL NECESSARIO COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI LOCALI

L'art 31 comma 1 stanZIA **150 milioni in favore delle istituzioni scolastiche educative e statali per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza nel periodo marzo-giugno e settembre-dicembre 2021.** Il finanziamento è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e ha lo scopo di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale, nonché per la realizzazione di progetti ed azioni per il potenziamento delle competenze degli studenti e delle studentesse che per il recupero della socialità. Le istituzioni scolastiche potranno coinvolgere anche enti del terzo settore e imprese sociali.

Ricordiamo che rispetto agli interventi per le scuole atti ad assicurare la didattica, sia in presenza che a distanza, e a risolvere le maggiori criticità in maniera tempestiva, sono stati istituiti appositi tavoli presso le prefetture, cui partecipano attivamente Province, Comuni e Città metropolitane coordinandosi in maniera integrata con le istituzioni scolastiche.

Rispetto alla misura prevista dal DDL, appare dunque necessario **esplicitare il pieno coinvolgimento di Province, Comuni e Città metropolitane, gli enti locali proprietari degli edifici scolastici**, considerata la collaborazione attiva con il Ministro e le Istituzioni scolastiche, **in modo da arrivare alla definizione di un vero e proprio "Patto per la ripresa della scuola"** che necessariamente deve prendere l'avvio già dalla prossima estate con le previste attività di recupero della didattica e della socialità.

Particolarmente importante risulta il coinvolgimento delle Province e delle Città Metropolitane, che gestiscono tutto il sistema delle scuole secondarie di secondo grado, i cui alunni, tra i 14 e i 18 anni, rappresentano la fascia più penalizzata dalla pandemia, avendo svolto gran parte dell'anno scolastico a distanza con gravi ripercussioni sulla didattica e sulla socialità.

3. ULTERIORI RICHIESTE PER CUI SI CHIEDONO MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE

1. LA SOSPENSIONE DEL DECRETO MADIA PER LE PARTECIPATE DI PROVINCE E COMUNI

Tra le misure richieste da ANCI e UPI e non presenti nel Decreto "Sostegni" vi è la mancata risposta alla pressante esigenza di trovare soluzione legislativa, nonostante i numerosi emendamenti presentati da UPI nei diversi decreti-legge convertiti nei mesi scorsi, al problema **dell'obbligo di ripiano delle società partecipate dagli enti locali in caso di perdita a chiusura dei bilanci.**

Ci si riferisce alla disciplina del Testo Unico sulle Società Partecipate: si pensi a tutte le società di trasporto, fieristico o di servizi che in questi mesi hanno visto una drastica riduzione dei proventi.

In particolare, **si chiede di sospendere per almeno tre anni l'applicazione delle norme del decreto "Madia" che obbligano Comuni, Province e Città metropolitane a fare accantonamenti ad hoc nei propri bilanci per il ripiano delle perdite.**

Tale misura è necessaria per attenuare gli effetti (potenzialmente devastanti) della disciplina vigente del TUSP, che non sono stati affievoliti dall'art.1, comma 266 della legge di bilancio 2021, che ha effetti solo sull'obbligo della società di ricapitalizzazione o scioglimento, senza peraltro intervenire sugli obblighi di accantonamento per ripiano o ricapitalizzazione da parte degli enti locali soci.

2. ESTENSIONE ALLE POLIZIE LOCALI DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' PREVISTE DAL DL 30/21

Il Decreto-Legge del 13 marzo 30/2021 introduce **misure a sostegno della genitorialità per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, non prevedendo tra i soggetti beneficiari gli agenti di polizia locale**, che da mesi sono impegnati in prima linea nei controlli sull'applicazione delle restrizioni anti Covid, chiamati dalle prefetture ad affiancare le forze dell'ordine.

Considerato che la misura ha lo scopo di sostenere i lavoratori impegnati in attività indifferibili legate all'emergenza sanitaria, i corpi di polizia locale sono ricompresi a pieno titolo in questa categoria e la loro esclusione parrebbe del tutto ingiustificata, se non frutto di mero errore materiale.

Chiediamo quindi che **nel decreto sostegno sia espressamente prevista la correzione dell'articolo 2 del DL 30/21 con l'inserimento delle parole "e polizia locale"**.

3. MISURE DI IMPATTO SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELLE PROVINCE

Si portano infine all'attenzione alcune questioni di grande impatto sugli equilibri di bilancio delle Province su cui si chiede soluzione attraverso questo Disegno di Legge, ed in particolare:

- **Rottamazione cartelle**: l'art. 4 del DL sostegni ha introdotto una disposizione di annullamento (rottamazione) delle cartelle esattoriali. Tale disposizione potrebbe determinare una diminuzione delle entrate degli enti locali, soprattutto nel caso in cui si introducesse un'estensione della misura alle annualità successive all'anno 2010. In tal caso occorrerebbe prevedere una copertura per le mancate entrate da parte degli enti locali.
- **Fondo di garanzia debiti commerciali**: si chiede il rinvio al 2022 del Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) che nel contesto di crisi attuale rischia di gravare in modo controproducente sui bilanci degli Enti locali.
- **Fondo crediti di dubbia esigibilità**: si chiede di evitare l'inasprimento delle percentuali di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), rimanendo al 95% ordinario anche per il 2021.
- **Risultati positivi di amministrazione**: si chiede flessibilità nell'impiego degli avanzi sia liberi, sia vincolati per garantire gli equilibri dei bilanci.